



Comune di Sambuca di Sicilia
Provincia Regionale di Agrigento

-----o-----

ORDINANZA N. 29
DEL 26.05.2014

IL SINDACO

- Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000;
- Vista la L.R. n. 16 del 6/4/1996;
- Vista la Legge 225 del 24/2/1992;
- Vista la L.R. n. 14 del 31/8/1998;
- Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31/3/1998;
- Visto l'art. 38 della L. n. 142 dell'8/6/1990, recepita dalla L.R. N. 48 dell'11/12/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4/6/2008;
- Vista la delibera esecutiva del C.C. n. 31 del 21/9/2007, modificata con deliberazione esecutiva del C.C. n. 46 del 20/10/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di impiego di Fuochi controllati in agricoltura di cui all'art.40, comma 1° e 4 bis della citata L.R. 6/4/96 n.16;
- Considerato che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture atrofizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;
- Ritenuto necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;
- Richiamate tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nella Regione Siciliana, ed in particolare quelle in materia di Pubblica Sicurezza e di Polizia Forestale;

ORDINA
ENTRO il 15 GIUGNO 2014

Art. 1

Ai proprietari ed ai conduttori dei terreni, compresi tra le aree boscate, cespugliate, erborate, nonché quelli coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, nonché prospicienti a strade comunali, provinciali, regionali ecc., di procedere, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile per l'intera estensione dell'area interessata, alla pulizia di stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione ed altre lavorazioni di pascoli nudi nonché incolti, ed al mantenimento dei

terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la sicurezza antincendio.

Art.2

Nei terreni di cui all'art. precedente, ove l'estensione degli stessi sia superiore a mq. 3000 (tremila) è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, ed estendibile a metri 10 (dieci) in presenza di alberi di alto fusto nelle vicinanze, fermo restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'insacco di incendi radenti.

Art.3

La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali.

Art.4

Qualora gli organi di Polizia individuino il/i soggetto/i inadempiente/i, a carico di questo/i ultimo/i sarà emesso specifico provvedimento con il quale – entro 5 (cinque) giorni dalla notifica dello stesso – sarà imposta la pulitura dell'area e/o l'apertura di viali tagliafuoco. In caso di inadempienza all'ottemperanza di quanto sopra si procederà con l'esecuzione d'ufficio ed a spese del/i trasgressore/i, nonché con l'applicazione dell'art.650 del Codice Penale. Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 449 e 650 del Codice Penale.

Art.5

Gli ufficiali e gli agenti delle forze dell'ordine sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza e della vigilanza sul territorio comunale

Art. 6

Gli uffici comunali istituzionali competenti sono incaricati di fare curare la pubblicazione della presente ordinanza che verrà trasmessa a S.E. il Prefetto di Agrigento e al sig. Questore di Agrigento per opportuna conoscenza e per quanto di loro competenza.

Art.7

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità.

Art.8

Per il periodo 15 Giugno- 15 Ottobre valgono le norme di cui al regolamento per l'impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 21/9/2007 modificata con deliberazione C.C. n.46 del 29/10/2007.

Art.9

A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente Ordinanza.

Sambuca di Sicilia li 26.05.2014

Il Resp.Uff. Protezione Civile
Geom.Imbrogiani Giorgio

G. Imbrogiani



IL SINDACO
Ciccio Leonardo

Ciccio Leonardo